

ALLEGATO "B" AL REP.N.4123 E RACC.N.3091

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INFORMATICI SENZA FRONTIERE APS"

in breve "I.S.F. APS"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1 - Denominazione e statuto

1.1 - È costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata "INFORMATICI SENZA FRONTIERE APS", in breve "I.S.F. APS".

Nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione INFORMATICI SENZA FRONTIERE APS, già ONLUS, è regolata dalla normativa vigente in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

1.2 - L'Associazione risulta iscritta nel RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale presso la Regione del Veneto e nel Registro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale; si applica pertanto alla Associazione, in via residuale ed ove compatibile, anche la normativa vigente in materia di ONLUS fintantoché resterà in vigore.

Art. 2 - Oggetto

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa perseguirà esclusivamente finalità

REGISTRATO A:
ROMA IV
IL 18/04/2025
N. 13062
SERIE 1T

di solidarietà sociale, in ambito sia nazionale che internazionale, attraverso la realizzazione di progetti in cui le competenze nelle tecnologie informatiche e nelle comunicazioni possano contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, nonché al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni indigenti nei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali più deboli nei Paesi sviluppati. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto, nel territorio italiano e all'estero.

2.2 - L'Associazione perseguirà gli scopi di beneficenza, istruzione e formazione in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi e nei confronti delle sopra indicate categorie di soggetti svantaggiati. Le attività di istruzione e formazione sono da considerarsi attività con finalità solidaristiche in quanto svolte nel limite degli aiuti umanitari, nei confronti di popolazioni indigenti di Paesi in via di sviluppo come, a titolo di esempio, le popolazioni dell'Uganda, e, in ogni caso, nei confronti di collettività versanti in specifiche condizioni di bisogno in ragione di condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali o familiari. Si include in tale ambito la formazione diretta al per-

sonale della scuola, per lo sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, sviluppo del pensiero computazionale attraverso l'uso proattivo e consapevole delle tecnologie informatiche; supporto agli insegnanti di sostegno delle scuole pubbliche nell'impiego di tecniche di programmazione visuale quale strumento di stimolo allo sviluppo di "facoltà esecutive" negli alunni che necessitano tale sostegno; formazione scolastica in ambiti informatici per gli alunni delle scuole pubbliche italiane, quali competenze indispensabili per ottenere un lavoro nel 21° secolo (competenze da integrarsi rispetto all'offerta formativa delle scuole pubbliche italiane, le quali sono in grado di raggiungere anche i ceti svantaggiati della popolazione).

2.3 - L'Associazione svolgerà ogni attività utile al conseguimento dei fini associativi e in particolare:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi

di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

2.4 - A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

i. promuovere e realizzare, nei Paesi in via di sviluppo, progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio, lungo termine, aventi per finalità la realizzazione, installazione e avviamento di sistemi informatici presso comunità e strutture locali di utilità sociale, come, a titolo di esempio, missioni, ospedali, scuole;

ii. attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario dei Paesi in via di sviluppo e italiano;

iii. realizzare programmi e iniziative per consentire a tutti l'utilizzo autonomo delle tecnologie informatiche;

iv. promuovere e realizzare in Italia o in altri Paesi sviluppati, progetti informatici e programmi di formazione finalizzati alla solidarietà sociale e al miglioramento delle condizioni delle categorie più deboli, ed alla mitigazione del rischio di inoccupabilità delle future generazioni di lavoratori, soprattutto quelli appartenenti a classi svantaggia-

te;

v. organizzare eventi e campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche del divario digitale e sulle finalità dell'Associazione, rivolte a opinione pubblica, operatori sociali e autorità, in Italia e all'estero;

vi. promuovere iniziative per la condivisione delle esperienze maturate e la diffusione dei risultati compresa l'organizzare di mostre e/o altri eventi purché connessi con lo scopo sociale;

vii. cooperare con istituzioni, enti, altre associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe, per i programmi e le iniziative sopra citati.

2.5 -L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che risultino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal regolamento del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107/2021. L'individuazione della natura e delle tipologie delle attività diverse da quelle di interesse generale sarà effettuata dall'assemblea degli associati e la relativa decisione sarà regolarmente riportata e trascritta nel relativo libro

delle deliberazioni.

2.6 - L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs.117/17.

Art. 3 - Sede- Durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Treviso (TV), all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea degli Associati ha la facoltà di costituire sedi secondarie in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 4 - Composizione del patrimonio

4.1 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dai contributi ordinari;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazio-

ni o partecipazione ad esse;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

4.2 - I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli Associati, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4.3 - Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.4 - I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5 - Ammissione

5.1 - Gli associati si distinguono in:

- Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari coloro che sono entrati nell'associazione successivamente, secondo le modalità descritte nei successivi punti;
- Soci Sostenitori coloro che hanno dato un contributo rilevante alla costituzione dell'Associazione e che si sono distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'associazione, gli stessi verranno nominati dal Consiglio Direttivo.

5.2 - L'Associazione è aperta, previa accettazione della domanda, di cui al comma seguente, da parte dal Consiglio Direttivo, a tutti coloro che ne condividano gli scopi statutari e desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità.

5.3 - Sono associati dell'Associazione le persone, gli enti o le associazioni che operano in settori affini a quelli dell'Associazione (di questi ultimi almeno la metà dovrà essere APS), la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

5.4 - La domanda di ammissione a associato va pre-

sentata in forma scritta secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, previa analisi della domanda, ha facoltà di respingerla, motivandone la decisione e notificandola all'interessato entro il termine di 30gg. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta ed è annotata nel libro degli associati con data di ricevimento della richiesta. Il richiedente interessato potrà fare ricorso all'Assemblea degli associati a mezzo di comunicazione scritta indirizzata all'Assemblea stessa, per il tramite del Presidente del Consiglio Direttivo.

5.5 - L'Assemblea degli associati, nel corso della riunione più prossima rispetto alla data di ricevimento del ricorso, deciderà sul ricorso del richiedente ad essere ammesso a associato dell'Associazione secondo le regole e le maggioranze previste per il suo funzionamento in sede ordinaria dal presente Statuto.

5.6 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

5.7 - Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nell'Assemblea e

uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per nessuna categoria di associati. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.8 - Il numero degli associati è illimitato.

5.9 - Il domicilio dell'associato per quel che concerne i suoi rapporti con l'Associazione è quello risultante dal Libro degli Associati a seguito di comunicazione dell'associato al momento dell'iscrizione o per variazione successiva comunicata per iscritto.

Art. 6 - Diritti degli associati

6.1 - Gli associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione ed il diritto di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

6.2 - Gli associati hanno inoltre diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede sociale dell'Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata al Presidente. Ciascun associato ha

diritto di denunciare all'organo di controllo i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/17.

6.3 - L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. Si applicano le norme vigenti che non siano derogate dal presente statuto.

Art. 7 - Doveri degli associati

7.1 - Tutti gli associati contribuiscono al raggiungimento dei fini dell'Associazione prestando proprie risorse o la propria attività personale spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associa-

zione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti sopra previsti.

7.2 - Gli associati sono obbligati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi gestori e coerentemente con quanto previsto dal Codice Etico dell'associazione.

7.3 - Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

Art. 8 - Recesso, esclusione e decadenza

8.1 - La qualità di associato si perde:

a) per recesso, comunicato per iscritto tramite lettera o email indirizzata al Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente;

b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata e comunicata all'interessato, in caso di comportamento gravemente contrastante con i doveri stabiliti dallo statuto e con le finalità dell'Associazione. Entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'Assemblea l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria;

c) per decadenza, dell'associato che non abbia ese-

guito il versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri sociali entro il termine richiesto dal Consiglio Direttivo e come definito nelle procedure interne.

8.2 - In caso di recesso, esclusione o decadenza il Consiglio Direttivo conserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dall'associato.

8.3 - Nessun associato, dopo il suo recesso, esclusione o decadenza, come pure nessun erede o avente causa di un associato deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale o chiedere la ripetizione di quanto versato.

UTILI, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 9 - Destinazione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 10 - Bilancio

10.1 - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

10.2 - Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Quando verrà istituito, esso sarà depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

10.3 - Il bilancio preventivo per l'esercizio in corso è approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato.

10.4 - Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

10.5 - Indipendentemente dalla redazione del bilan-

cio, il Consiglio Direttivo, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 11 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Libri dell'associazione

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

GLI ORGANI

Art. 13 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'organo di controllo (eventuale)
- l'organo di revisione (eventuale).

Art. 14 - L'Assemblea

14.1 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati di ogni categoria, ed è l'organo sovrano.

14.2 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti al Libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative; a costoro è attribuita la facoltà di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti

i soggetti partecipanti;

- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

14.3 - Ogni associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato potrà rappresentare non più di tre altri associati finché l'Associazione avrà meno di 500 associati, e cinque altri associati dal momento in cui l'Associazione avrà più di 500 associati. I voti sono palesi, salvo quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

14.4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato a maggioranza dal Consiglio Direttivo; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Segretario e, su proposta del Presidente, alla eventuale nomina di due scrutatori. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

14.5 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione o altrove in Italia, mediante e-mail, fax, PEC o altra comunicazione scritta con prova di avvenuto ricevimento, inviata a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata. È inoltre convocata quando sarà ritenuto

opportuno dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o sia richiesto motivatamente da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

14.6 - La convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purché fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

14.7 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- determina le quote sociali ed integrative;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del

terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea e delle delibere

16.1 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega.

16.2 - In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati.

16.3 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati, sal-

vo lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, che sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

16.4 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

16.5 - Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 17 - Verbalizzazione

17.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

17.2 - Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e va debitamente trascritto nel Libro delle Assemblee.

17.3 - Ogni associato dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di ottenerne una copia.

Art. 18 - Consiglio Direttivo - composizione e riunioni

18.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 15 membri scelti tra gli associati e nominati dall'Assemblea ordinaria.

18.2 - Per le sue adunanze, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

18.3 - Possono intervenire in Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo e di quello di revisione, se nominati, o persone invitate dal Presidente.

18.4 - Se durante il suo mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve convocare tempestivamente l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla sua sostituzione. Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli ha sostituito.

18.5 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, determinandone compiti e poteri. Può inoltre nominare un Vice Presidente. Al Vice Presidente, qualora nominato, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente. Può inoltre nominare,

determinandone compiti e poteri, un Tesoriere, scelto all'interno o all'esterno all'associazione.

18.6 - Il Consiglio si raduna ovunque in Italia su iniziativa del Presidente o di almeno i 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, mediante e-mail o altra forma di comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di necessità urgente, il Consiglio potrà essere convocato mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta, con preavviso di almeno un giorno.

18.7 - È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 19 - Consiglio Direttivo - durata e funzioni

19.1 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria.

19.2 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in

attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

19.3 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, in armonia con lo Statuto e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea e, se previsto, il bilancio sociale;
- amministrare e tutelare il patrimonio sociale, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche l'ordinaria amministrazione;
- curare la tenuta dei libri associativi, in particolare procede alla revisione del Libro degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'eventuale rifiuto delle domande per l'ammissione di nuovi associati o sulla loro esclusione;

- svolgere ogni altro compito assegnatogli dalla legge o dallo statuto.

19.4 - Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non associati.

19.5 - Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da tutti gli Associati e debitamente trascritto a cura degli stessi nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

19.6 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS, una volta istituito, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

19.7 - Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Presidente

20.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in ca-

rica quanto il Consiglio Direttivo, salvo revoca.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

20.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo e provvede alla puntuale esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti organi sociali. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e cura che tutto sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati.

Art. 21 - Organo di Controllo

21.1 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

21.2 - L'incarico in tale organo è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

21.3 - L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

21.4 - Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

21.5 - Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore le-

gale dei conti iscritto al relativo Registro.

CONVENZIONI - PERSONALE RETRIBUITO - ASSICURAZIONI

Art. 23 - Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

10

Art. 24 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 25 - Assicurazioni

25.1 - Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

25.2 - L'associazione di promozione sociale può as-

sicurarasi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

SCIoglIMENTO

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 27 - Rinvio ad altre disposizioni

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

Art. 28

28.1 -Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro medesimo.

28.2 - A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo adopera dell'art. 5-sexies del D.Lgs 148/2017, la contempo-

ranea qualifica di ONLUS cessa di avere efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/2017.

F.TO: MAURIZIO SAPIENZA - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA (Impronta del Sigillo).

Io sottoscritto, dott. Riccardo Scuccimarra, Notaio in Roma, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Roma, 22 aprile 2025.